



39686 - 2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. EMILIO LANNELLO - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 15/07/2021 - CC

REM 39686

R.G.N. 23776/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23776-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA, (omissis)
(omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 929/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 09/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.

Spel

*Fut
21*

RITENUTO CHE

1.- (omissis) ha citato in giudizio (omissis) e la sua compagnia di assicurazione per avere da questi ultimi il risarcimento del danno causato dal (omissis) in un incidente stradale. Prima dell'inizio del giudizio le (omissis) hanno versato 6200 euro che il (omissis) ha trattenuto come anticipo sul maggiore avere. Infatti, in primo grado, espletata CTU, è stata riconosciuta al danneggiato la somma di 13.535.00 euro.

2.- La società (omissis) ha interposto appello, sostenendo che quella quantificazione era errata e che la somma da riconoscere a titolo di risarcimento era da ritenersi contenuta in quella già corrisposta prima della instaurazione della lite (6200 euro).

La Corte di Appello di Bari ha accolto questa tesi ed ha riformato la decisione di primo grado.

3.- Contro questa decisione ricorre (omissis) con due motivi. Nessuno degli intimati si è costituito.

CONSIDERATO CHE

5.- Il ricorso è inammissibile in quanto, avuto esito negativo la notifica ad entrambe le controparti, non risulta alcun successivo tentativo di notificazione. E' principio affermato che "In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie." (Sez. 1, 17864/ 2017; Sez. 5, 5974/ 2017; Sez. 3 20700/ 2018; Sez. L, 17577/ 2020)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 15 luglio 2021

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13/11/2021

IL CANCELLIERE ESPELTO
Dott.ssa M.rika Cugliotta